

Allegato A. 17

Concessioni edilizie e Licenze



EN SF ENE A/3
Raccogliatore

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

MC/EPG.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO di concerto con
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI.

Decreto n.75

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.I. n.593 del 13/1/1964 con cui l'ENEL è stato autorizzato a costruire e gestire in territorio di S.Filippo del Mela c.da Marina di Lanza, una nuova centrale termoelettrica della potenzialità produttiva complessiva di KW 320.000 su due gruppi da KW 160.000 ciascuno, per la produzione di energia elettrica da servire per uso pubblico e privato;

VISTO il D.A. n.571 del 25/7/1969 con il quale il detto Ente è stato autorizzato ad ampliare la citata centrale termoelettrica mediante la installazione di due nuovi gruppi della potenza di KW 160.000 ciascuna;

VISTA l'istanza del 19/12/1969, con la quale il predetto Ente, al fine di soddisfare la crescente richiesta di energia elettrica, chiede di essere autorizzato ad ampliare ulteriormente la suddetta centrale termoelettrica mediante l'impianto di altri due gruppi (quinta e sesta sezione) della potenza di KW 320.000 ciascuno, elevando così la potenza totale dell'impianto da KW 640.000 a KW 1.280.000;

VISTO l'art.211, II° comma del T.U. delle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933, n.1775 e modificato con D.P.R. 28/6/1955, n.620;

RITENUTA l'opportunità di provvedere in merito;

D E C R E T A

ART.1)- L'ENEL, con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 187,
è autorizzato ad ampliare la propria centrale termoelettrica sita
in territorio di S.Filippo del Mela, c.da Marina di Lanza, me-
diante l'installazione di due nuovi impianti della potenza in-
stallata di KW 320.000 ciascuno.

ART.2)- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 20/2/1970

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI - L'ASSESSORE INDUSTRIA E COMM.

F.to Bonfiglio

F.to Fagone

P.C.C.


Intervento di c. 11


Copia conforme all'originale

documenti originali

Palermo

26 MAR, 1970





EN SF ENE A/2
Raccogliatore

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA

nr/110

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO di concerto con
L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

Decreto n.571

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.I. n.593 del 13/1/1964 con cui l'ENEL è stata autorizzata a costruire a gestire in territorio di S.Filippo del Mela c.da Marina di Lanza, una nuova centrale termoelettrica, della potenzialità produttiva complessiva di 320.000 KW su due gruppi da KW 160.000 ciascuno, per la produzione di energia elettrica da servire per uso pubblico e privato;

VISTA l'istanza del 20/2/1969 con la quale il predetto Ente chiede di essere autorizzato ad ampliare la su detta centrale termoelettrica mediante la realizzazione di due nuovi impianti della potenza di 160.000 KW ciascuna, onde soddisfare la crescente richiesta di energia elettrica;

VISTO l'art.211, 2° comma del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933 n.1775 e, modificato con D.P.R. 28/6/1955 n.620;

RITENUTA l'opportunità di provvedere in merito;

D E C R E T A

ART.1)- L'ENEL, con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 187, è autorizzata ad ampliare la Centrale Termoelettrica sita in territorio di S.Filippo del Mela c.da Marina di Lanza, mediante la realizzazione di due nuovi impianti della poten-

sa di 150.000 KW ciascuna;

ART.2)- Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 25/7/1969

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI - L'ASSESSORE INDUSTRIA E COMM.

F.to Bonfiglio

F.to Fagone


P.C.C.

Colonna Pitti

Copia conforme all'originale *stampa verde*

Palermo 26 MAR. 1970

F. Fagone





EN SF ENE A/1
Raccogliatore

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'A S S E S S O R E PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO di con-
certo con l'A S S E S S O R E AI LAVORI PUBBLICI

Decreto n. 593

MV/GG

VISTA l'istanza del 7.11.1963 con cui l'"Impresa ENEL",
già TIFEO S.p.A.", con sede in Palermo - Via Libertà 46,
chiede di essere autorizzata ad impiantare e gestire una
nuova centrale termo-elettrica sita in territorio di S. '
Filippo del Mela - Contrada Marina di Lanza, per l'enga-
zione di energia elettrica ad uso pubblico e privato, aven-
te la potenzialità produttiva complessiva di 320.000 kW su
due gruppi da 160.000 kW ciascuno;

CONSIDERATO che l'impianto di una nuova centrale termo-
elettrica è necessario onde soddisfare la crescente richie-
sta di energia elettrica dell'Isola ed è di grande utilità
ai fini dell'economia locale e dello sviluppo industriale
della Sicilia;

RITENUTA l'opportunità di provvedere in merito;

VISTO l'art. 211, 2° comma del T.U. sulle acque e sugli
impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

D E C R E T A

Art. 1 - L'"Impresa ENEL", già "TIFEO S.p.A.", con sede in
Palermo, è autorizzata a costruire ed a gestire in territo-

rio di S. Filippo del Mela-Contrada Marina di Lanza -, una
nuova Centrale termo-elettrica, della potenzialità produttiva
complessiva di 320.000 kW su due gruppi da kW 160.000
ciascuno, per la produzione di energia elettrica da servire
per uso pubblico e privato.

Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, li 13 GENNAIO 1964

L'ASSESSORE LAVORI PUBBLICI L'ASSESSORE INDUSTRIA E COMMERCIO

- f.to Fagone - CIO - f.to Lentini



P. C. C.

CAPO 1° DIV. INDUSTRIA

D. A. n. 21



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

- PER L'INDUSTRIA (C.F. n. 80012000826)
- L'ASSESSORE
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e l'art. 11 del D.P.R. 05.11.49 n. 1182 relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTO il R.D.L. 02.11.33 n. 1741 convertito nella legge 08.02.34 n. 367 e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli oli minerali e dei carburanti;
- VISTO il R.D. 20.07.34 n. 1303 che approva il regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 02.11.33 n. 1741;
- VISTO il D.A. n. 917 del 05.09.73 con il quale l'ENEL, Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, è stato concesso di installare ed esercire presso la propria centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, località Archi Marina - Messina, un deposito per olio combustibile della capacità complessiva di mc. 361.775 e un oleodotto da 12" lungo m. 430;
- VISTO il D.A. n. 276 del 07.06.79 con cui l'ENEL suddetto è autorizzato a realizzare e gestire all'interno della propria centrale un nuovo oleodotto del diametro 12" che correrà parallelo a quello esistente, nonchè di apportare una modifica al tracciato di quest'ultimo che comporterà un allungamento di circa 70 mt., per cui l'oleodotto preesistente avrà una lunghezza totale di circa m. 500;
- VISTA l'istanza dell'08.06.89 con allegati relazione tecnica ed disegno con la quale l'ENEL chiede di essere autorizzato a costruire un nuovo oleodotto da 20", presso la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, località Archi Marina, allo scopo di migliorare la velocità di scarica dell'olio combustibile delle navi cisterna ai propri serbatoi;
- VISTO il parere favorevole del Ministero delle Finanze - Divisione 11 Dogane - espresso con nota n. 9000565 del 16.11.90;
- VISTO il parere del Comando Prov.le VV.F. di Messina espresso con nota n. 1373/1966 - Ufficio prevenzioni del 19.11.90;
- RITENUTA l'opportunità di provvedere in merito;

D E C R E T A

- Art. 1) L'ENEL, Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, titolare dei provvedimenti in premessa specificati, in forza dei quali esercisce presso la propria centrale termoelettrica di San Filippo del Mela - C.da Archi Marina - Messina - un deposito per olio combustibile della capacità di mc. 361.755, con annessi due oleodotti del diametro di 12" ciascuno, è autorizzato a realizzare e gestire sempre all'interno della centrale, un ulteriore oleodotto da 20" al fine di migliorare la velocità di scarica dell'olio combustibile dalle navi cisterna ai propri serbatoi. (C.F. dell'Ente n. 00811720580).

AMA

- Art. 2) Nella realizzazione dell'impianto l'ENEL è tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti nel settore.
- Art. 3) L'ENEL è tenuto altresì all'osservanza delle "clausole e condizioni" riportate nell'allegato A/M del presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Palermo, li 22 GEN 1991

L'ASSESSORE

A T T E S T A

... nazionale per l'Energia Elettrica, titolare
 provvedimenti in premessa specificati, in forza dei quali
 stessa produce la propria centrale termoelettrica di 20 MW
 del Mare, da Armi Marina - Messina - un deposito per
 capacità della capacità di Mc. 361.752, con annessi
 "cascata" di diametro "12" ciascuno, e ancorizzati a
 sempre all'interno della centrale, un differenziale
 da 20" al fine di migliorare la velocità di
 dalla nave sistema ai propri serbatoi.

" CLAUSOLE E CONDIZIONI "

ALLEGATO A/M al D.A. n. 21 del 22 GEN. 1991

ART. 1 - L'impianto di cui al presente decreto, dovrà essere costituito in conformità alla relazione tecnica e ai progetti tecnici, allegati alla domanda citata nelle pretese e tenuti costantemente in perfetta efficienza.

ART. 2 - La Ditta non potrà iniziare la gestione dell'impianto autorizzato prima che lo stesso sia collaudato da una commissione composta da un rappresentante del Comando Prov.le V.V.F. e da un rappresentante dell'UTIF territorialmente competenti.

ART. 3 - Il presente decreto avrà pieno effetto legale dopo che la Ditta avrà rilasciato all'Assessorato concedente forma le dichiarazioni di accettazione di tutte le clausole in esso contenute.

ART. 4 - La Ditta concessionaria è tenuta a mantenere in ogni momento scorte dei prodotti stoccati nella misura stabilita dalle vigenti leggi tenuto conto della capacità massima autorizzata per ciascun prodotto.


ART. 5 - La Ditta è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso da restituire all'Assessorato concedente.

ART. 6 - Per quant'altro non previsto, restano ferme - in quanto compatibili - le clausole e condizioni stabilite dai decreti citati in premessa.

ART. 7 - La realizzazione dell'impianto dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del presente decreto.


PALERMO, 22 GEN. 1991

L'ASSESSORE



D. A. n. 20

31-01-1994



REPUBBLICA ITALIANA

237 ME

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA (C.F. n. 80012000826)

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTO il D.A. n. 919 del 20.09.69 con il quale l'ENEL - Compartimento di Palermo con sede in Palermo Via Marchese di Villabianca n. 121 - è stato autorizzato a costruire e gestire, in S. Filippo Del Mela (ME) - Loc.tà Archi Marina - presso la propria Centrale Termoelettrica, un deposito di oli combustibili e lubrificanti dell'attuale capacità geometrica complessiva di mc. 359.878,5;
- VISTA l'istanza in data 21.10.91 con la quale l'ENEL S.p.A. - Direzione della Produzione e Trasmissione - sede distaccata di Palermo - Raggruppamento Impianti Termoelettrici S. Filippo Del Mela - con sede in S. Filippo Del Mela loc.tà Archi Marina chiede l'intestazione a proprio nome ed il rinnovo della concessione suddetta;
- VISTO il parere favorevole, espresso al riguardo, del Comando Prov.le VV.F. di Messina con nota n. 838/1966 del 19.01.93;
- VISTO, altresì, il parere favorevole espresso dall'U.T.F. di Messina con nota n. 11709 del 15.07.91;
- VISTO il parere favorevole del Ministero delle Finanze - Dipartimento Dogane e Imposte Indirette - espresso con nota Prot. n. 9105509 del 03.03.93;
- VISTA l'attestazione di versamento di f. 668.500 effettuato dall'ENEL S.p.A., R.I.T. di S. Filippo Del Mela che ottempera alla sanzione amministrativa comminata per ritardo nella presentazione della richiesta di rinnovo;
- VISTA la variazione avvenuta ai sensi del D.L. 11.07.92 n. 333 convertito nella Legge n. 359 del 08.08.92, con la quale l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica si è trasformato in Società per Azioni;
- CONSIDERATO che l'ENEL S.p.A. è stata equiparata a soggetto pubblico attivo in quanto concessionario di un pubblico servizio è, come tale, tenuta ad acquisire la certificazione antimafia e non a fornirla;
- RITENUTO che sussistono le condizioni giuridiche e di fatto per accogliere l'istanza avanzata;

D E C R E T A

- Art. 1) La concessione accordata all'ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Palermo - con il D.A. n. 919 del 20.09.69, relativa all'installazione di un deposito di oli combustibili e lubrificanti ad uso industriale, sito in S. Filippo Del Mela - loc.tà Archi Marina - presso la propria Centrale Termoelettrica - in forza della variazione in premesse specificata - è trasferita all'ENEL S.p.A. - Direzione della Produzione e Trasmissione - sede distaccata di

%

Palermo - Raggruppamento Impianti Termoelettrici S. Filippo Del Mela
con sede in S. Filippo Del Mela (ME) - loc.tà Archi Marina -
C.F. n. 00811720580.

Art. 2) La concessione di cui all'articolo precedente è rinnovata per la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dal 20.09.89 data di scadenza del D.A. n. 919 del 20.09.69, con facoltà di ulteriore rinnovo, da parte dell'Amministrazione concedente, su istanza di parte.

Art. 3) La concessionaria è tenuta all'osservanza di tutte le clausole e condizioni poste con il decreto citato in premessa e quelle di cui all'articolo 1° al presente decreto, del quale costituisce parte integrante ed essenziale.

Art. 4) La concessionaria è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso che dovrà quindi essere restituito all'Assessorato concedente.

Palermo, li

12 GEN 1994



per L' ASSESSORE

Abbate

de

Esente L. 156.000

Lire Cento cinquantaseimila


Eseguita registrazione al n. 96 Serie 3

Milazzo li, 31 GEN. 1994

IL CASSIERE
[Signature]

IL DIRETTORE
Dr. Antonino Tosconi
[Signature]





CLAUSOLE E CONDIZIONI

ALLEGATO A/R AL D.A. n. 10 del 12 GEN 1994

- Art. 1) La presente concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse. In tale ipotesi il concessionario sarà indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che lo stesso concessionario non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata venga sostituita da analogo provvedimento per altra zona.
- Art. 2) Al concessionario è fatto assoluto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alle strutture dell'impianto, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato concedente.
- Art. 3) La gestione dell'impianto deve essere esercitata dal concessionario o da un suo rappresentante. Il concessionario può, tuttavia, cedere in locazione l'impianto previo Nulla-Osta da parte dell'Assessorato concedente.
- Art. 4) Il concessionario dovrà consentire il libero accesso all'impianto ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze ai quali dovranno essere esibiti la contabilità ed ogni altro documento relativi all'attività dell'impianto stesso.
- Art. 5) L'Assessore concedente non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che potessero derivare dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento dell'impianto.
- Art. 6) Nell'esercizio dell'impianto il concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali di cui al D.L. 05.05.57 n. 271 convertito con modificazioni nella legge 02.07.57 n. 474.
- Art. 7) La presente concessione avrà pieno effetto legale dopo che il concessionario avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di accettazione di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto.
- Art. 8) Il concessionario è tenuto alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso da restituire all'Assessorato concedente.

Palermo, li 12 GEN 1994



L' ASSESSORE

Adante

de

Allegato lett. A
all'atto registrato il 31 GEN. 1994
al n. 86 S. 3

IL DIRETTORE
(Dr. Antonino Tascioli)

Tascioli



**REGIONE SICILIANA**

237 ME

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA (C.F. n. 80012000826)

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTO il D.A. n. 21 del 22.01.91 in forza del quale all'ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è stato concesso di installare e gestire, presso la Centrale Termoelettrica di S. Filippo Del Mela, un oleodotto da 20" al fine di migliorare la velocità di scarica dell'olio combustibile dalle navi cisterna ai propri serbatoi;
- VISTA l'istanza del 19.06.94 con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto la proroga dei termini per la realizzazione dell'oleodotto suddetto;
- CONSIDERATO che a sostegno di tale richiesta, la stessa Società ha evidenziato motivi di carattere tecnico-organizzativo;
- VISTA la variazione, avvenuta ai sensi del D.L. 11.07.92 n. 333 convertito nella Legge 08.08.92 n. 359, con la quale l'ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica si è trasformato in Società per Azioni;
- CONSIDERATO che l'ENEL S.p.A. è stata equiparata a soggetto pubblico attivo in quanto concessionaria di un pubblico servizio è, come tale, tenuta ad acquisire la certificazione antimafia e non a fornirla;
- CONSIDERATI validi i motivi addotti;
- RITENUTO di dovere provvedere;

D E C R E T A

- Art. 1) La concessione, accordata all'ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - con il D.A. n. 21 del 22.01.91, relativa alla realizzazione, presso la Centrale Termoelettrica di San Filippo Del Mela, di un oleodotto da 20" al fine di migliorare la velocità di scarica dell'olio combustibile dalle navi cisterna ai propri serbatoi, in forza della variazione in premessa specificata, è trasferita all'ENEL S.p.A. - Direzione Produzione e Trasmissione - Sede distaccata di Palermo - Raggruppamento Impianti Termoelettrici San Filippo Del Mela - con sede in San Filippo Del Mela (ME) Loc.tà Archi Marina - C.F. n. 00811720590.
- Art. 2) Il termine, assegnato con il D.A. n. 21 del 22.01.91, per la realizzazione dell'oleodotto di cui al precedente articolo, è prorogato fino al 31.12.96.
- Art. 3) Nessuna altra ulteriore proroga potrà essere concessa, per cui, alla data fissata dall'art. 2), la concessione di cui al D.A. n. 21 del 22.01.91 sarà dichiarata decaduta.
- Art. 4) Restano confermate a carico dell'ENEL S.p.A. tutte le clausole e condizioni poste con il decreto citato in premessa.

Art. 5) L'ENEL S.p.A. è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, da restituire all'Assessorato concedente.

Palermo, li 17 AGO. 1994

H. J.

14 L'ASSESSORE

Abbete

17/10/94



Edipower - CENTRALE SAN FILIPPO DEL MELA ARCHIVIO AMBIENTALE			
COMPARTO	FASCICOLO	CARPETTA	DOCUMENTO

REGIONE SICILIANA

237 ME

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA (C.F. n. 80012000826)

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTO il D.A. n. 10 del 12.01.1994 in forza del quale l' ENEL SpA risulta titolare della autorizzazione relativa all'esercizio di un deposito di oli minerali ad uso industriale sito all'interno della propria centrale termoelettrica di S. Filippo del Mela (ME) - Loc.tà Archi Marina;
- VISTA l'istanza del 27.05.1999 con la quale l'ENEL SpA, in considerazione della scadenza della suddetta autorizzazione, ha chiesto il rinnovo;
- VISTI, in merito, i pareri favorevoli dell'U.T.F. di Messina espresso con nota prot. n. 11389 del 02.09.1999 e del Comando Prov.le VV.F. di Messina espresso con nota prot. n. 1235/1966/02 del 13.01.2000;
- VISTA l'istanza del 07.03.2000 con la quale la Soc. EUROGEN SpA ha chiesto la voltura a proprio nome della suddetta autorizzazione;
- VISTO l'atto redatto dal Notaio Matilde Atlante in data 01.10.1999 rep. n.8652 racc. 4428 con il quale l'ENEL SpA, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 16.03.1999 n. 79, all'apposito piano di cessione ed ai sensi dell'art. 10 - comma 1 - lett. a) del D.L. 31.05.1994 n. 332, convertito dalla Legge 30.07.1994 n. 474, ha costituito una nuova Società denominata EUROGEN SpA con sede legale in Roma, Via G.B. Martini n. 3;
- VISTO, in merito, il parere favorevole dell'U.T.F. di Messina espresso con nota prot. n. 4684 del 20.04.2000;
- VISTA l'istanza del 03.04.2000 con la quale l'EUROGEN SpA ha chiesto l'autorizzazione a poter effettuare, presso il suddetto impianto, le seguenti modifiche:
- variazione della capacità dei serbatoi di gasolio denominati "6" e "10" dagli attuali mc. 300 (150x2) a mc. 160 (80x2);
- VISTI i pareri favorevoli espressi dall'U.T.F. di Messina con nota prot. n. 11360 del 20.09.2000 e dal Comando Prov.le VV.F. di Messina con nota prot. n. 9790/1966 del 13.10.2000;
- VISTA la successiva istanza del 02.08.2000 con la quale l'EUROGEN SpA ha chiesto l'autorizzazione a potere installare presso l'impianto in questione un nuovo serbatoio da mc. 120 da adibire al contenimento di gasolio;
- VISTI i pareri favorevoli espressi dal Comando Prov.le VV.F. di Messina con nota del 09.10.2000 e dall'U.T.F. di Messina con nota prot. n. 12526 del 16.10.2000;
- VISTO il certificato camerale dell'8.06.2000 con il quale è stato acquisito il N.O. ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575;
- RIITENUTO di dover provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1) L'autorizzazione, accordata all' ENEL SpA con il decreto citato nelle premesse, relativa all'esercizio del deposito di oli minerali posto al servizio della Centrale Termoelettrica di S. Filippo del Mela (ME) - loc.tà Archi Marina, è trasferita alla Ditta EUROGEN SpA, con sede in Roma, Via Martini Giovan Battista n. 3 - C.F. n. 05848401005.

Art. 2) L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è rinnovata per la durata di anni 10 (dieci) decorrenti dal 20.09.1999.

Art. 3) La Ditta EUROGEN SpA è autorizzata ad apportare, alla consistenza del proprio deposito, le modifiche in premessa specificate, in modo che, a modifiche apportate, lo stesso risulterà così composto:

n. 2 serbatoi OCD da 100.000 mc cad.	200.000 mc
n. 3 serbatoi OCD da 50.000 mc. cad.	150.000 mc
n. 4 serbatoi OCD da 1.000 mc. cad.	4.000 mc
n. 1 serbatoio decantazione OCD da 125 mc	125 mc
n. 2 serbatoi gasolio da 2500 mc	5.000 mc
n. 2 serbatoi gasolio da 150 mc cad.	300 mc
n. 2 serbatoi gasolio da 80 mc cad	160 mc
n. 1 serbatoio gasolio da 120 mc cad.	120 mc
n. 2 serbatoi gasolio per riscaldamento da 15 mc. cad.	30 mc
olio lubrificante in fusti	100 mc
gasolio (olio dielettrico) in fusti	15 mc
petrolio lampante (Finasol) in fusti	5 mc

Totale capacità deposito 359.855 mc

Art. 3) La Ditta EUROGEN SpA non potrà iniziare la gestione delle nuove opere prima che le stesse siano state collaudate, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 420/94, da una apposita Commissione composta da un rappresentante dell'Assessorato Reg.le Industria e da rappresentanti dell'U.T.F. e del Comando Prov.le VV.F. territorialmente competenti.

Art. 4) La presente autorizzazione non potrà essere trasferita a terzi se non previo Nulla-Osta dell'Assessorato concedente. Qualunque cessione, non preventivamente autorizzata, è nulla e comporta la decadenza della presente.

Art. 5) L'eventuale rinuncia alla presente autorizzazione e la rimozione del deposito dovranno essere preventivamente comunicate all'Assessorato Regionale Industria.

Art. 6) La presente autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse e nel caso in cui il titolare incorra nel divieto di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 o in altri provvedimenti inibitori.

Art. 7) Alla Ditta è fatto divieto di apportare modifiche di qualsiasi natura alla consistenza, alle caratteristiche ed alle strutture del deposito senza la preventiva ed esplicita autorizzazione dell'Assessorato Regionale Industria.

Art. 8) La gestione del deposito deve essere esercitata dalla Ditta titolare della concessione o da un suo rappresentante. La Ditta può, tuttavia, cedere in locazione il deposito a terzi previo Nulla-Osta autorizzativo dell'Assessorato concedente.

Art.9) La Ditta titolare della autorizzazione dovrà consentire il libero accesso al deposito ai funzionari dell'Amministrazione delle Finanze ai quali dovranno essere esibiti la documentazione, la contabilità ed ogni altro atto relativo all'attività svolta in seno al deposito.

Art.10) L'Assessore Regionale all'Industria, nonché le Amministrazioni locali non saranno in alcun modo responsabili degli eventuali danni che possono, comunque, derivare a terzi dall'esercizio, dalla gestione e dal funzionamento del deposito.

Art.11) Nell'esercizio del deposito la ditta dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza approvate con decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 - D.M. 16.11.1995 n. 577).

Art.12) Il Comando Prov.le VV.F. territorialmente competente è incaricato del controllo sull'osservanza delle sopracitate norme di sicurezza.

Art.13) La Ditta è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento previste dalle vigenti leggi.

Art.14) La presente autorizzazione avrà pieno effetto legale dopo che la Ditta avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le condizioni poste con il presente decreto.


Art.15) La Ditta è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, che dovrà essere restituito all'Assessorato concedente.

Art.16) La presente autorizzazione è soggetta al pagamento della tassa sulle concessioni governative regionali, ai sensi del II comma dell'art. 6 della Legge Regionale 24.08.1993 n. 24.

Palermo, li 17 NOV. 2000



L'Assessore
(On.le Avv. Giovanni Ricevuto)



**Assessorato Industria - Dipartimento Regionale Industria****Il Dirigente del Servizio VI
Dismissione Partecipazione Regionali e Carburanti**

C.F.80012000826



237 ME

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5.8.1982;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO il D.D.G. n. 32/Segr. del 26.01.2005 con il quale si approva il contratto individuale annotato al n. 4 del 26.01.2005 dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria;
- VISTO il D.A. n. 984 del 17.11.2000, il D.D. n. 1737 Serv. VI/PA del 06.07.05 e il D. D. n. 2584 Serv.VI/PA del 25.11.2005 in forza dei quali la Soc. EDIPOWER S.p.A. con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, C.F. 13442230150, risulta titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio del deposito di oli minerali ad uso industriale posto al servizio della Centrale Termoelettrica di S. Filippo del Mela (ME) – Loc.tà Archi Marina, così composto:

- n. 2 serbatoi OCD da 100.000 mc. cadauno	mc.	200.000
- n. 3 serbatoi OCD da 50.000 mc. cadauno	mc.	150.000
- n. 1 serbatoio gasolio da 125 mc.	mc.	125
- n. 2 serbatoi gasolio da 2.500 mc.	mc.	5.000
- n. 1 serbatoio gasolio da 120 mc.	mc.	120
- olio lubrificante in fusti	mc.	100
- gasolio (dielettrico) in fusti	mc.	15
- petrolio lampante (Finasol) in fusti	mc.	5
- n. 1 serbatoio di gas di petroli liquefatti (GPL)	mc.	5
Totale capacità deposito		mc. 355.370

- VISTA l'istanza prot. n. 1495 del 07.02.2006 con la quale la Soc. EDIPOWER S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione a modificare il suddetto deposito mediante l'installazione di:

- n. 1 serbatoio da lt. 1750 per G.P.L.;
 - n. 1 serbatoio da lt. 800 per gasolio;
- a servizio del campo prove antincendio del Centro di addestramento sito all'interno della Centrale di cui sopra;

- VISTI, in merito, i pareri favorevoli espressi da:

- Agenzia delle Dogane di Messina, con nota prot. n. 16954 del 18.05.2006;
- Comando Prov.le VV. F. di Messina, con nota prot. n. 5925 dell'08.06.2006;

VISTA la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Milano con nota prot. CEW/53656/2006/CMI1282 del 27.07.2006 contenente anche il N.O. ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;

VISTA l'attestazione del versamento relativo alla tassa di concessione governativa a norma dell'art. 6 della L.R. 24.08.1993 n. 24 e D. L.vo 22.06.1991 per il rilascio del presente decreto effettuato dalla Soc. EDIPOWER S.p.A. in data 25.07.2006 di € 309,87;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

DECRETA

Art.1) La Soc. EDIPOWER S.p.A. con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31 - C.F. 13442230150, titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio del deposito di oli minerali ad uso industriale posto al servizio della Centrale Termoelettrica di S. Filippo del Mela (ME) - Loc.tà Archi Marina, in forza dei decreti citati in premessa, è autorizzata ad apportare al suddetto deposito le modifiche in premessa specificate, di modo che, a lavori eseguiti, lo stesso risulterà così composto:

- n. 2 serbatoi OCD da 100.000 mc. cad.	200.000 mc
- n. 3 serbatoi OCD da 50.000 mc. cad.	150.000 mc
- n. 1 serbatoio gasolio da 125 mc.	125 mc
- n. 2 serbatoi gasolio da 2.500 mc. cad.	5.000 mc
- n. 1 serbatoio gasolio da 120 mc.	120 mc
- olio lubrificante in fusti	100 mc
- gasolio (dielettrico) in fusti	15 mc
- petrolio lampante (Finasol) in fusti	5 mc
- n. 1 serbatoio di gas di petroli liquefatti (GPL)	5 mc
- n. 1 serbatoio di gas di petroli liquefatti (GPL) da	1,750 mc
- n. 1 serbatoio gasolio da 880 lt	<u>0,800 mc</u>
Totale capacità deposito	355.372,550 mc

Art. 2) Le modifiche di cui al presente decreto dovranno essere realizzate in conformità alla relazione tecnica ed agli elaborati grafici presentati.

Art. 3) ~~Le modifiche in questione, inoltre, dovranno essere effettuate, pena la decadenza della presente autorizzazione, entro anni 2 (due) decorrenti dalla data di emissione del presente decreto.~~

Art. 4) La Ditta autorizzata non potrà iniziare la gestione delle nuove opere prima che le stesse, siano state collaudate da un'apposita Commissione composta da un rappresentante dell'Assessorato Regionale Industria e da rappresentanti del Comando Prov.le VV.F. e dell'U.T.F., territorialmente competenti.

Art. 5) Nell'esecuzione delle opere di modifica e nell'esercizio del deposito, la Ditta autorizzata dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza vigenti, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 e D.M. 16.11.1995 n. 577).

Art. 6) La Società autorizzata è tenuta, altresì, all'osservanza di tutte le norme che regolano la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento previste dalle vigenti leggi.

Art. 7) L'Assessorato Regionale all'Industria non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possono, comunque, derivare a terzi dall'esecuzione delle opere di modifica autorizzate con il presente decreto.

- Art. 8) Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano a carico della Soc. EDIPOWER S.p.A. tutte le clausole e condizioni poste con i decreti citati in premessa.
- Art.9) Sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione originaria può essere rinnovata su istanza da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione di rito.
- Art. 10) La Società autorizzata è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, da restituire all'Assessorato concedente.
- Art. 11) La presente autorizzazione avrà pieno effetto legale dopo che il titolare avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole e condizioni poste con il presente decreto.

Palermo, li 06.10.2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Benedetto Lo Presti)



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MILAZZO

Registrato a Milazzo

il 19.011.2006

al N. 1454 S 3

Esatte Euro 186,60

(Centocentese/60)

IL DIRETTORE
(Antonino Trimarchi)

IL CAPO AREA SERVIZI
Dr. Paolo Calatozzo





Assessorato Industria - Dipartimento Regionale Industria -

Il Dirigente del Servizio VI

Dismissione Partecipazione Regionali e Carburanti

C.F.80012000826

237 ME

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 1182 del 5.11.1949 recante norme di attuazione nelle materie relative all'industria e commercio;
- VISTA la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di importazione, lavorazione, deposito e distribuzione di oli minerali e carburanti;
- VISTA la L.R. n. 97 del 5.8.1982;
- VISTO il D.A. n. 1231 del 09.09.1997 pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 27.09.1997;
- VISTO il D.A. n. 751 del 21.9.2000, con il quale è stato prorogato il D.A. n. 1231 del 9.9.1997;
- VISTO l'art. 69 della L.R. n. 2 del 26.03.2002;
- VISTO il D.A. n. 45 del 12.06.2003 pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 25.07.2003 con il quale è stato approvato il nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione per la Sicilia, prorogato fino all'approvazione della legge di settore;
- VISTO il D.D.G. n. 32/Segr. del 26.01.2005 con il quale si approva il contratto individuale annotato al n. 4 del 26.01.2005 dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale Industria;
- VISTO il D.A. n. 984 del 17.11.2000 e il D.D. n. 1737 Serv. VI/PA del 06.07.05 in forza dei quali la Soc. EDIPOWER S.p.A. con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, C.F. 13442230150, risulta titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio del deposito di oli minerali ad uso industriale posto al servizio della Centrale Termoelettrica di S. Filippo del Mela (ME) - Loc.tà Archi Marina, così composto:

- n. 2 serbatoi OCD da 100.000 mc. cadauno	mc.	200.000
- n. 3 serbatoi OCD da 50.000 mc. cadauno	mc.	150.000
- n. 4 serbatoi OCD da 1.000 mc. cadauno	mc.	4.000
- n. 1 serbatoio decantazione OCD da 125 mc.	mc.	125
- n. 2 serbatoi gasolio da 2.500 mc.	mc.	5.000
- n. 2 serbatoi gasolio da 150 mc. cadauno	mc.	300
- n. 2 serbatoi gasolio da 80 mc. cadauno	mc.	160
- n. 1 serbatoio gasolio da 120 mc.	mc.	120
- olio lubrificante in fusti	mc.	100
- gasolio (olio dielettrico) in fusti	mc.	15
- petrolio lampante (Finasol) in fusti	mc.	5
- n. 1 serbatoio di gas di petroli liquefatti (GPL)	mc.	5
Totale capacità deposito		mc. 359.830

- VISTA l'istanza prot. n. 1080 del 03.05.2005 con la quale la Soc. EDIPOWER S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione a modificare il suddetto deposito mediante:

- rilocazione delle stazioni di spinta olio combustibile denso e gasolio, agevolati, a servizio dei gruppi 1 - 2 - 3 - 4 da 160 MW;
- cambio di destinazione d'uso di un serbatoio di mc. 125 da O. C. D. a gasolio;

- c) smantellamento di n. 4 serbatoi da mc. 100 per O. C. D., di n. 2 serbatoi da mc. 150 e di n. 2 serbatoi da mc. 80 per gasolio;
- d) smantellamento delle stazioni di spinta O. C. D. e gasolio esistenti;

CONSIDERATO che le modifiche richieste rientrano tra le opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata individuate dal D.M. 11.01.1995;

VISTA la certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio di Milano con nota prot. CEW/45680/2005/EMI0156 del 15.06.2005 contenente anche il N.O. ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni;

VISTE l'attestazione del versamento relativo alla tassa di concessione governativa a norma dell'art. 6 della L.R. 24.08.1993 n. 24 e D. L.vo 22.06.1991 per il rilascio del presente decreto effettuato dalla Soc. EDIPOWER S.p.A. in data 11.11.2005 di € 309,87;

RITENUTO di dovere provvedere in merito;

D E C R E T A

Art.1) La Soc. EDIPOWER S.p.A. con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31 - C.F. 13442230150, titolare dell'autorizzazione relativa all'esercizio del deposito di oli minerali ad uso industriale posto al servizio della Centrale Termoelettrica di S. Filippo del Mela (ME) - Loc.tà Archi Marina, in forza dei decreti citati in premessa, è autorizzata ad apportare al suddetto deposito le modifiche in premessa specificate, di modo che, a lavori eseguiti, lo stesso risulterà così composto:

- n. 2 serbatoi OCD da 100.000 mc. cad.	200.000 mc
- n. 3 serbatoi OCD da 50.000 mc. cad.	150.000 mc
- n. 1 serbatoio gasolio da 125 mc.	125 mc
- n. 2 serbatoi gasolio da 2.500 mc. cad.	5.000 mc
- n. 1 serbatoio gasolio da 120 mc.	120 mc
- olio lubrificante in fusti	100 mc
- gasolio (dielettrico) in fusti	15 mc
- petrolio lampante (Finasol) in fusti	5 mc
- n. 1 serbatoio di gas di petroli liquefatti (GPL)	5 mc
Totale capacità deposito	355.370 mc

Art. 2) Le modifiche di cui al presente decreto dovranno essere realizzate in conformità alla relazione tecnica ed agli elaborati grafici presentati.

Art. 3) Le modifiche in questione, inoltre, dovranno essere effettuate, pena la decadenza della presente autorizzazione, entro anni 2 (due) decorrenti dalla data di emissione del presente decreto.

Art. 4) La Ditta autorizzata non potrà iniziare la gestione delle nuove opere prima che le stesse, ad esclusione dei punti c) e d) degli interventi descritti in premessa, siano state collaudate da un'apposita Commissione composta da un rappresentante dell'Assessorato Reg.le Industria e da rappresentanti del Comando Prov.le VV.F. e dell'U.T.F., territorialmente competenti.

Art. 5) Nell'esecuzione delle opere di modifica e nell'esercizio del deposito, la Ditta autorizzata dovrà attenersi a tutte le prescrizioni stabilite dalle norme di sicurezza vigenti, nonché alle disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali (T.U. approvato con D.L. 26.10.1995 n. 504 e D.M. 16.11.1995 n. 577).


Art. 6) La Ditta autorizzata è tenuta, altresì, all'osservanza di tutte le norme che regolano la tutela dell'ambiente e la lotta all'inquinamento previste dalle vigenti leggi.

- Art. 7) L'Assessorato Regionale all'Industria non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali danni che possono, comunque, derivare a terzi dall'esecuzione delle opere di modifica autorizzate con il presente decreto.
- Art. 8) Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano a carico della Soc. EDIPOWER S.p.A. tutte le clausole e condizioni poste con i decreti citati in premessa.
- Art.9) Sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione originaria può essere rinnovata su istanza da presentare almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata dalla prevista documentazione di rito.
- Art. 10) La Ditta autorizzata è tenuta alla registrazione del presente decreto presso il competente Ufficio del Registro, da comprovare mediante annotazione sull'originale del decreto stesso, da restituire all'Assessorato concedente.
- Art. 11) La presente autorizzazione avrà pieno effetto legale dopo che il titolare avrà rilasciato, all'Assessorato concedente, formale dichiarazione di piena accettazione di tutte le clausole e condizioni poste con il presente decreto.

Palermo, li 25.11.05

IL DIRIGENTE
DELLA U.O.B. CARBURANTI
(Ing. Costantino Greco)

L'ISTRUTTORE
(Rosalia Ardini)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Benedetto Lo Presti)





**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

**UFFICIO TECNICO DI FINANZA
MESSINA**

Via I° Settembre, 38 - 98122 Messina
Tel. 090774892 - Fax 090770732



IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SU ENERGIA ELETTRICA

LICENZA DI ESERCIZIO

MEE002510

Visto il decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative);
Vista la denuncia presentata in data 19/12/2002 dalla Ditta EDIPOWER SPA - P.I. 13442230150 con sede in FORO BUONAPARTE 31 - 20121 MILANO (MI) rappresentata dal Sig. ZUCCOLI GIULIANO C.F. ZCCGLN43012F712C;

Si rilascia alla Ditta EDIPOWER SPA - P.I. 13442230150 con sede in FORO BUONAPARTE 31 - 20121 MILANO (MI) rappresentata dal Sig. ZUCCOLI GIULIANO - C.F. ZCCGLN43012F712C

LICENZA

per l'esercizio di :

OFFICINA DI PRODUZIONE PER RIVENDITA ALTRI FABBRICANTI - ENERGIA ELETTRICA
Situato in CONTRADA ARCHI MARINA - SAN FILIPPO DEL MELA (ME).

Al predetto impianto è attribuito il codice ditta **MEE002510**.

Il diritto di licenza, pari a euro 23,24 è stato assolto con C.C.P. n. 0432 del 13/12/2002.

Addi, 24/12/2002

IL DIRETTORE

(Ing. Lucio Crea)

Lucio Crea



Ufficio delle Dogane di Messina
Via I Settembre, 84
Telefono : 090774892 Fax 674343
98100 MESSINA

ACCISA SUGLI OLI MINERALI

LICENZA DI ESERCIZIO

IT00MEO00091Y

Visto il decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulle produzioni e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Vista la denuncia presentata in data 14/06/2006 dalla ditta EDIPOWER S.P.A. - P.I. 13442230150 con sede in FORO BUONAPARTE, 31 - 20121 MILANO (MI) rappresentata dal Sig. ZUCCOLI GIULIANO - C.F. ZCCGLN43D12F712C.

Vista l'autorizzazione regionale rilasciata in data 25/11/2005 prot. n. 2584;

Visto il collaudo effettuato in data 08/06/2006;

Si rilascia alla Ditta EDIPOWER S.P.A. - P.I. 13442230150 con sede in FORO BUONAPARTE, 31 - 20121 MILANO (MI) rappresentata dal Sig. ZUCCOLI GIULIANO - C.F. ZCCGLN43D12F712C.

LICENZA

per l'esercizio di :

DEPOSITO NON COMMERCIALE - OLI MINERALI COMMA 1

Situato in CONTRADA ARCHI MARINA - SAN FILIPPO DEL MELA (ME)

Al predetto impianto è attribuito il codice accisa IT00MEO00091Y.

Petrolio lampante(Finasol) in fusti Capacità totale(MC): 5

Olio da gas: N.2 serbatoi di capacità (MC) 80

Olio da gas: N.2 serbatoi di capacità (MC) 150

Olio da gas: N.2 serbatoi di capacità (MC) 2500

Olio da gas: N.1 serbatoio di capacità (MC) 120

Olio da gas :N.1 serbatoio di capacità'(MC) 125

Olio da gas (olio dielettrico) in fusti Capacità totale(MC): 15

Olio combustibile: N.2 serbatoi di capacità (MC) 100000

Olio combustibile: N.3 serbatoi di capacità (MC) 50000

Olio combustibile: N.4 serbatoi di capacità (MC) 1000

Oli lubrificanti in fusti Capacità totale (MC) 100

Gas di petroli liquefatti: N.1 serbatoio di capacità (MC) 5

Addì, 14/06/2006

IL DIRETTORE REGGENTE *f. j. m.*
(D.ssa Maria Troja)

Maria Troja

DIREZIONE REGIONALE DI PALERMO

Ufficio delle Dogane - Area Gestione Tributi - Messina -

98122 Messina, Via I Settembre 38 - Telefono +39 090.77.48.92 - Fax +39 090.77.07.32 - e-mail: uffl1messina@finanze.it
Telefono +39 090.77.48.81 - Fax +39 090.67.43.43 - e-mail: cdg1messina@finanze.it

Centrale Termoelettrica San Filippo del Mela

contrada Archi Marina
 98044 San Filippo del Mela (ME)
 Tel. 090 9607111
 Fax 090 9384471
 www.edipower.it

Spett.Le

AGENZIA DELLE DOGANE
UFFICIO DELLE DOGANE DI MESSINA
 Via I° Settembre 38
 98100 MESSINA
 E p.c.
 REGIONE SICILIANA
 ASSESSORATO INDUSTRIA
 DIPARTIMENTO REGIONALE INDUSTRIA
 SERVIZIO VI - DISMISSIONI,
 PARTECIPAZIONI REGIONALI E
 CARBURANTI
 VIA UGO LA MALFA, 87/89
 90146 PALERMO
 COMANDO PROVINCIALE
 VIGILI DEL FUOCO
 VIA SALANDRA 1
 98100 MESSINA

Edipower		CT San Filippo del Mela	
Data:	Prot.:	Visi:	Stip:
	17848	C.P.	
A/Pagano	<input checked="" type="checkbox"/> V	A/Rep. Calc.	<input type="checkbox"/> V
A/Cozzolino	<input type="checkbox"/> V	A/Amm./Cont.	<input type="checkbox"/> V
A/Zanfardino	<input type="checkbox"/> V	<input checked="" type="checkbox"/> Sic./Amb.	<input type="checkbox"/> V
A/Arizzi	<input checked="" type="checkbox"/> V	A/AA/Materiali	<input type="checkbox"/> V
A/Rep. Mec.	<input type="checkbox"/> V	A/Pers./Serv.	<input type="checkbox"/> V
A/Rep. El. St.	<input type="checkbox"/> V	A/Rep. O. Civ.	<input type="checkbox"/> V
A/Rep. Chim.	<input type="checkbox"/> V	A/Mov. Comb.	<input checked="" type="checkbox"/> V
A/	<input type="checkbox"/> V	A/ROMA	<input checked="" type="checkbox"/> V
A/	<input type="checkbox"/> V	A/RSACU	<input checked="" type="checkbox"/> V

04 DIC. 2006

San Filippo del Mela, Prot. N. 17848

Oggetto: Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela. Deposito oli combustibili e lubrificanti. Continuazione periodo di sospensione temporanea attività serbatoi gasolio Nr. 18-19.

Con riferimento alle ns precedenti comunicazioni, prot. Eurogen S.p.A. nr. 60936 del 31/01/01, pro Edipower S.p.A. nr. 1755 del 13/05/03 e nr. 3431-3432 del 19/11/04, relative alle sospensione delle attivita dei serbatoi in oggetto Vi comunichiamo, ai sensi del D.M. 26/7/96 - allegato B, punto 7, ulteriore decorrenza dei termini di inattivita come sotto specificato:

- serbatoio nr.18 da mc. 2500 dal 01/01/2007 al 31/12/2008
- serbatoio nr.19 da mc. 2500 dal 01/01/2007 al 31/12/2008

A Vs disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo, distinti saluti.

Edipower
 Centrale Termoelettrica di S. Filippo del Mela
 Ing. C. Pagano
 (Green Centrales)